

Edizione di mercoledì 27 marzo 2019

ADEMPIMENTI

Corrispettivi telematici: l'obbligo della certificazione dei processi
di Alessandro Bonuzzi

ENTI NON COMMERCIALI

Proseguono le modifiche alla riforma del terzo settore – I° parte
di Luca Caramaschi

ADEMPIMENTI

Isa: una riforma ancora incompiuta
di Lucia Recchioni

IMPOSTE SUL REDDITO

Inerenti le royalties per l'utilizzo del marchio nella denominazione
di Fabio Landuzzi

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta per la formazione 4.0: nuovi chiarimenti
di Federica Furlani

ADEMPIMENTI

Corrispettivi telematici: l'obbligo della certificazione dei processi

di Alessandro Bonuzzi

Con la [risposta all'istanza di consulenza giuridica n. 13](#) dello scorso 20 marzo l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sull'obbligo della **certificazione** dei processi conseguente alla **nuova trasmissione telematica dei corrispettivi**.

È noto, infatti, che, ai sensi dell'[articolo 2 D.Lgs. 127/2015](#), i soggetti che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico sono obbligati dal **1° luglio 2019**, se hanno un volume d'affari superiore a 400.000 euro, oppure dal **1° gennaio 2020**, se hanno un volume d'affari fino a 400.000 euro, a **memorizzare elettronicamente** e a **trasmettere telematicamente** all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai **corrispettivi giornalieri**.

Ebbene, il documento di prassi ha evidenziato come le [specifiche tecniche – versione 6.0 Agosto 2018](#), che definiscono gli **strumenti tecnologici** attraverso cui operare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica, l'identificazione delle **informazioni** da trasmettere nonché il loro **formato**, prevedano, tra le altre cose, che:

- “*Gli esercenti che operano con più punti cassa per singolo punto vendita e che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi dei singoli punti cassa mediante un unico RT o un Server-RT devono fare certificare annualmente il proprio bilancio di esercizio e devono altresì dotarsi del processo di controllo di cui al presente paragrafo, che deve essere coerente con il sistema di controllo interno adottato in base al “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” del decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, laddove previsto*”;
- “*Il processo di controllo interno deve essere dichiarato conforme alle prescrizioni indicate nel presente paragrafo sia con riferimento ai processi amministrativi e contabili sia con riferimento ai sistemi informatici dell'azienda coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. La conformità dei processi amministrativi e contabili deve essere effettuata da una Società di Revisione; per la conformità dei sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, gli esercenti possono rivolgersi sia a Società di Revisione che agli Enti (Istituti Universitari e CNR) abilitati a rilasciare le certificazioni di cui al punto 2.2 delle presenti specifiche tecniche. Le predette verifiche di conformità sono eseguite almeno ogni 3 anni*”;
- “*Qualora i punti vendita dell'esercente adottino, per i sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, i medesimi server RT nonché software di colloquio e software applicativo relativi alla gestione e trasmissione dei dati fiscali funzionalmente equivalenti, l'esercente può limitare la verifica di conformità dei sistemi ad un solo punto vendita e tale controllo varrà anche per gli altri punti vendita con*

*le medesime caratteristiche. A tal fine l'esercente **autocertifica** i punti vendita che adottano la medesima configurazione del punto vendita già dotato di certificazione di conformità”.*

Insomma, nonostante il linguaggio tecnico utilizzato, ben si capisce che la **certificazione dei processi** connessi alla nuova trasmissione telematica dei corrispettivi rappresenta un **adempimento** tutt'altro che **light**, soprattutto se dovesse essere osservato dai negozi, dalle botteghe, dalle farmacie, notoriamente esercizi meno strutturati rispetto alla grande distribuzione. Peraltro, esso deve essere posto in essere **preventivamente** o, al più tardi, **contestualmente** rispetto all'avvio dell'obbligo di invio telematico; quindi, **entro il 1° luglio 2019** ovvero **il 1° gennaio 2020**.

Ecco che allora è fondamentale comprendere **chi è effettivamente tenuto** alla certificazione dei processi. A tal riguardo va tenuto conto che **ricadono nell'obbligo gli esercenti**:

- che sono dotati di **più punti cassa** (ossia di più casse) per **singolo punto vendita e**
- che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi dei **singoli punti cassa** mediante un **unico RT** (Registratore telematico) o un **Server-RT**.

Sembrerebbe, quindi, che debbano essere soddisfatti, allo stesso tempo, **entrambi i presupposti**. Pertanto, l'esercente dotato di **una sola cassa** dovrebbe essere escluso di “diritto” dalla certificazione dei processi.

Per quanto concerne il secondo requisito, sempre dalle specifiche tecniche si ricava che l'**RT** e il **Server-RT** costituiscono un “**punto di raccolta**”, poiché servono per effettuare la memorizzazione e la trasmissione di tutti i corrispettivi relativi ai **diversi punti cassa** del singolo punto vendita.

E si noti che **possono** effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi mediante un **unico** “punto di raccolta” solamente gli esercenti che operano con un **numero non inferiore a tre punti cassa per singolo punto vendita**.

Ne dovrebbe derivare che **anche** i negozi, le botteghe, le farmacie, eccetera, di **dimensioni contenute**, dotati di **due casse, non dovranno essere comunque tenuti alla certificazione dei processi**.

Inoltre, l'esclusione dovrebbe valere anche per i medio-piccoli esercenti che, **pur avendo 3 o 4 punti cassa** all'interno dei locali di vendita, effettueranno la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi per **singola cassa** e non attraverso un unico punto di raccolta.

I risvolti **pratico-operativi** della questione sono tutt'altro che agevoli da comprendere. Siccome è coinvolto un numero considerevole di operatori, è auspicabile che l'Agenzia delle entrate torni più compiutamente sul tema fornendo ulteriori **linee guida**.

Master di specializzazione

IL SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI AZIENDALI, IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA E IL MODELLO 231

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ENTI NON COMMERCIALI

Proseguono le modifiche alla riforma del terzo settore – I° parte

di Luca Caramaschi

Dopo l'approvazione del **D.Lgs. 105/2018**, recante **disposizioni correttive** all'originario **D.Lgs. 117/2017** (nuovo **codice del terzo settore**), il Legislatore è nuovamente intervenuto con il **D.L. 119/2018**, convertito nella **L. 136/2018**, per apportare una serie ulteriore di "ritocchi" in preparazione del successivo **avvio della riforma**, che, come è noto, attende ancora l'emanazione di diversi **decreti attuativi** oltre che della fondamentale istituzione del **registro unico nazionale del terzo settore** nel quale, appunto, i **nuovi ETS** dovranno confluire.

È in particolare con l'[articolo 24-ter](#) inserito in occasione della conversione in legge del citato **D.L. 119/2018** che il legislatore riforma talune previsioni del **codice del terzo settore** con l'obiettivo di migliorarne l'operatività e in taluni casi, ampliarne i contenuti.

Vediamo, prima in forma di rappresentazione schematica e poi nel dettaglio, di cosa si tratta.

OneDay Master

**ASPETTI FISCALI E DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
NEGLI ENTI NON PROFIT**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ADEMPIMENTI

Isa: una riforma ancora incompiuta

di Lucia Recchioni

Mancano ancora molti **tasselli** prima della **completa applicazione** degli **Indici di affidabilità economica (Isa)** che, come noto, **andranno a sostituire, da quest'anno, gli studi di settore**.

Sebbene, infatti, siano stati già diffusi dall'Agenzia delle entrate i **modelli** e le **istruzioni** dei nuovi Isa, **mancano ancora all'appello**:

- il **software** per l'**elaborazione dei dati** (senza il quale, ovviamente, i contribuenti non potranno giungere alla determinazione del **livello di affidabilità**);
- le **specifiche tecniche** per accedere agli **ulteriori elementi necessari** alla determinazione del **punteggio di affidabilità**, da acquisire attraverso la consultazione del **"Cassetto fiscale"**, all'interno dell'**"area riservata"** del sito internet dell'**Agenzia delle entrate**,
- le **specifiche tecniche** e le **modalità** con le quali i **soggetti incaricati della trasmissione telematica** potranno accedere agli **ulteriori dati dei contribuenti**, disponibili nell'**area riservata** del sito internet dell'Agenzia delle entrate;
- il **provvedimento** con il quale dovranno essere stabiliti i **livelli di affidabilità** al ricorrere dei quali saranno riconosciuti i previsti **benefici premiali**.

Giova sul punto ricordare che gli Isa sono stati introdotti dall'[articolo 9-bis D.L. 50/2017](#), e, come prevede la richiamata disposizione, sono elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a **più periodi d'imposta** ed esprimono, su una **scala da 1 a 10**, il **grado di affidabilità fiscale** riconosciuto a ciascun contribuente.

Tale **grado di affidabilità** è utile al contribuente per poter accedere a una serie di **benefici premiali**, previsti dall'[articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017](#) e di seguito richiamati:

- a) **esonero dall'apposizione del visto di conformità** per la compensazione di crediti per un importo non superiore a **000 euro annui** relativamente all'**imposta sul valore aggiunto** e per un importo non superiore a **20.000 euro annui** relativamente alle **imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive**;
- b) esonero dall'apposizione del **visto di conformità** ovvero dalla prestazione della garanzia per i **rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto** per un importo **non superiore a 50.000 euro annui**;
- c) **esclusione dell'applicazione della disciplina delle società di comodo** (società non operative e in perdita sistematica);

- d) **esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici** di cui all'[articolo 39, comma 1, lettera d\), secondo periodo, D.P.R. 600/1973](#), e all'[articolo 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. 633/1972](#);
- e) **anticipazione di almeno un anno**, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
- f) **esclusione della determinazione sintetica** del reddito complessivo di cui all'[articolo 38 D.P.R. 600/1973](#), a condizione che il **reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato**.

Tutto quanto appena premesso si rende però necessario precisare che i **livelli di affidabilità fiscale** ai quali è collegata la **graduazione dei benefici premiali** devono essere definiti con **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate**, il quale potrà prevedere anche termini di accesso ai benefici differenziati in base al **tipo di attività** svolta dal contribuente.

Il richiamato **provvedimento**, tuttavia, ad oggi **non risulta essere stato ancora emanato**, sicché **non possono essere ancora definiti i livelli di affidabilità fiscale** al ricorrere dei quali i contribuenti potranno beneficiare delle richiamate **agevolazioni**.

Pur se il suddetto provvedimento fosse emanato, tuttavia, non vi sarebbe ad oggi la possibilità di definire il **grado di affidabilità fiscale** del contribuente, mancando il **software** che renderà possibile **calcolare il “punteggio” assegnato in termini di affidabilità fiscale**.

Tra l'altro, ai fini della determinazione del suddetto punteggio, si renderanno necessari una serie di **dati**, oltre a quelli indicati dal contribuente, che saranno **resi disponibili dall'Agenzia delle entrate**.

Con il [Provvedimento prot. n. 23721/2019 del 30.01.2019](#) è stato precisato che gli **ulteriori elementi necessari** alla determinazione del punteggio di affidabilità sono acquisiti dal contribuente attraverso la consultazione del **“Cassetto fiscale”**, all'interno dell'**“area riservata”** secondo le **specifiche tecniche** che saranno indicate con successivo provvedimento.

Tali **specifiche tecniche**, che, come anticipato, **ad oggi non hanno ancora visto la luce**, consentiranno di acquisire i dati che potranno essere **direttamente utilizzati dai contribuenti interessati** oppure potranno essere dagli stessi **modificati**, laddove **non corretti**, e successivamente utilizzati per **l'applicazione degli Isa**.

Lo stesso provvedimento prevede inoltre la facoltà, per i **soggetti incaricati della trasmissione telematica**, di **acquisire gli ulteriori dati** accedendo al **“Cassetto fiscale delegato”** del contribuente, ovvero all'area **“Consultazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale”**, secondo le **modalità e specifiche tecniche** da indicare in un apposito **provvedimento** (anch'esso ancora oggi **mancante all'appello**).

Gli **ulteriori dati rilevanti**, necessari alla determinazione del **punteggio di affidabilità** e forniti dall'**Agenzia delle entrate** nell'apposita area riservata, saranno desunti dalle **dichiarazioni degli anni precedenti** e dalle **altre banche dati**, e sono indicati nell'**allegato 3** del summenzionato [Provvedimento prot. n. 23721/2019 del 30.01.2019](#). Si possono citare, a mero titolo di esempio, tra gli altri, i dati relativi alle **rimanenze dell'esercizio precedente**, ai **costi per l'acquisto di materie prime**, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi sostenuti nei **due esercizi precedenti**, ai **redditi dei sette periodi d'imposta precedenti**, alle condizioni di pensionato o lavoratore dipendente presente nelle **certificazioni uniche**, all'**anno di inizio attività** risultante in "Anagrafe Tributaria", ai **canoni da locazione desumibili dal modello RLI**, al valore delle **operazioni da ristrutturazione** desumibile dall'archivio dei bonifici per ristrutturazione.

Convegno di aggiornamento

LA DICHIARAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA E DELL'IRAP

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMPOSTE SUL REDDITO

Inerenti le royalties per l'utilizzo del marchio nella denominazione

di Fabio Landuzzi

La sentenza della [CTR Lombardia n. 4814/2018](#) offre alcuni spunti interessanti in merito all'applicazione del **principio di inerenza** in una particolare circostanza.

La parte della controversia qui in commento è riferita alla contestazione di **non deducibilità**, per una società residente, dei costi sostenuti quali **royalties pagate alla società controllante** per un loro presunto difetto di inerenza; in particolare, dalla lettura della sentenza in commento, emerge che l'Ufficio contestava alla società italiana il fatto di corrispondere un **canone per l'utilizzo di un marchio** che corrispondeva al proprio nome, atteso che quel brand era già parte integrante della sua **denominazione sociale**.

Il Giudice d'appello ha invece confermato quanto già era stato statuito nel primo grado di giudizio, ed ha affermato, in via preliminare, che *"le decisioni, di natura commerciale, sono lasciate al libero arbitrio della società e l'Ufficio, al riguardo, le può annullare solo quando le stesse sfociano in illeciti"*.

Pertanto, la decisione assunta del gruppo internazionale e dall'impresa consistita nel fatto che la capogruppo pretendesse il **pagamento di royalties** per **l'uso del nome commerciale**, non sarebbe di per sé una decisione censurabile sotto il profilo fiscale.

Per il Collegio giudicante, quindi, non può ritenersi a priori anomalo che un'impresa sia chiamata a corrispondere un **canone per l'utilizzo del proprio nome**, seppure lo stesso faccia già parte della **denominazione sociale** della società stessa, quando questo nome corrisponde al marchio di proprietà di un altro soggetto, seppure questo sia la capogruppo.

È infatti vero che il Codice civile distingue fra la **denominazione sociale** ed il **marchio**, ma ciò **non preclude** alla possibilità che la capogruppo possa pretendere una **royalty** sull'**uso del marchio**, anche laddove l'impresa italiana includa già nella propria **denominazione sociale** quel nome.

Ulteriore aspetto evidenziato dal Collegio giudicante è che, nel caso in esame, è stata colta la **correlazione esistente fra la royalty ed i ricavi** relativi alle vendite effettuate nel territorio di riferimento dell'impresa licenziataria, ossia è stato valorizzato **un concreto rapporto di causa-effetto**.

In particolare, dalla prosa della sentenza si ricava che l'impresa residente aveva addotto che l'utilizzo del marchio rappresentasse per essa il c.d. *"door opener"* ossia il **facilitatore per**

raggiungere clienti e fornitori di rilevanti dimensioni; in questi termini, un altro importante elemento che si trae dalla sentenza è rappresentato dalla conclusione in forza della quale **non ha rilevanza** il fatto che l'aumento del fatturato dei prodotti relativi alla distribuzione dei fornitori globali si sia **realizzato solo qualche anno dopo** l'inizio dell'utilizzo del *brand* e quindi del pagamento delle *royalties*.

Infatti, i **benefici dei costi** sopportati per l'utilizzo del *brand* **non sono necessariamente immediati**, ma anzi tipicamente sono i frutti che **si possono trarre nelle annualità successive** a quella in cui si inizia l'opera di penetrazione di nuovi mercati utilizzando appieno le proprietà intellettuali assunte in licenza.

A questo riguardo, chiosa il Collegio giudicante, è infatti noto che il **principio di inerenza** s'impernia sulla **relazione tra due concetti: la spesa e l'impresa**.

Per cui, il **costo** risulta **deducibile** non tanto se è specificatamente connesso ad una determinata componente di reddito, bensì in virtù della sua **correlazione con un'attività potenzialmente idonea a produrre utili**. Il concetto di inerenza non è perciò legato ai componenti positivi di reddito, ma **all'attività esercitata**, nel senso che si rendono deducibili i costi che si riferiscono ad attività ed operazioni che concorrono a formare il reddito.

Sono pertanto deducibili anche i **costi sostenuti in proiezione futura** e comunque **legati ad attività** dalle quali possono potenzialmente derivare proventi, anche in tempi successivi.

Seminario di specializzazione
LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE NELLA DICHIAZAZIONE DEI REDDITI
[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta per la formazione 4.0: nuovi chiarimenti

di Federica Furlani

Con la [risposta all'istanza di interpello n. 79 del 20 marzo 2019](#) l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al **credito d'imposta per la formazione 4.0**: incentivo fiscale automatico disciplinato dall'[articolo 1, commi 46 e ss., L. 205/2017](#) e dal [D.M. 04.05.2018](#), utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello **F24** attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo che possono accedere al beneficio **tutte le imprese residenti** nel territorio dello Stato, incluse le **stabili organizzazioni** di soggetti non residenti, **indipendentemente dall'attività economica esercitata**, comprese la pesca, l'acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli, **dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito** ai fini fiscali.

Gli **enti non commerciali** che esercitano attività commerciali possono accedere al credito d'imposta in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività.

Le attività di formazione oggetto dell'agevolazione devono essere svolte **per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0**. In particolare costituiscono **attività ammissibili** le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie: *big data* e analisi dei dati; *cloud* e *fog computing*; *cyber security*; simulazione e sistemi *cyber-fisici*; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifattura additiva (o stampa tridimensionale); internet delle cose e delle macchine; integrazione digitale dei processi aziendali.

Il credito d'imposta spetta in misura pari al **40% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario**.

Per quelle sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, la **Legge di bilancio 2019** ha invece previsto una **rimodulazione della misura percentuale** di calcolo del beneficio rispetto alle spese ammissibili sostenute:

- **50%** delle spese ammissibili sostenute dalle **piccole imprese**, nel limite massimo di 300.000 euro,
- **40%** di quelle sostenute dalle **medie imprese**, nel limite massimo di 300.000 euro,

- **30%** per le **grandi imprese**, nel limite massimo di 200.000 euro,

come individuate ai sensi dell'[allegato I](#) al **Regolamento (UE) n. 651/2014** della Commissione del 17.06.2014.

Si considerano ammissibili al credito d'imposta **le sole spese relative al personale dipendente impegnato come discente** nelle **attività di formazione** ammissibili, limitatamente al **costo aziendale** riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione, ovvero in base alla retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d'imposta agevolabile nonché delle eventuali **indennità di trasferta** erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.

Sono inoltre agevolabili anche le spese relative al **personale dipendente che partecipa in veste di docente o tutor** alle attività di formazione ammissibili; tuttavia esse non possono eccedere il **30% della retribuzione complessiva** annua spettante al dipendente

Tra gli **obblighi documentali e dichiarativi** previsti per poter godere del beneficio, vi è la necessità che lo svolgimento delle attività di formazione agevolabili sia espressamente disciplinato in **contratti collettivi aziendali o territoriali depositati per via telematica presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente**.

Inoltre deve essere rilasciata a ciascun dipendente **l'attestazione dell'effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili**, con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa, con indicazione dell'ambito o degli ambiti aziendali individuati nell'[allegato A](#) della **L. 205/2017** (istitutiva del credito d'imposta) di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente in esito alle stesse attività formative.

Il **quesito** oggetto di interpello verte sul **termine di deposito del contratto collettivo aziendale o territoriale presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente**, ovvero se una volta depositato, il costo aziendale sostenuto dall'impresa per lo svolgimento delle attività formative ammissibili debba assumersi – ai fini della determinazione del credito d'imposta – **sin dall'inizio dell'anno d'imposta** oppure se sia necessario procedere a un corrispondente **ragguaglio**, per la durata inferiore dell'anno, **con decorrenza dal momento del deposito del contratto** di cui sopra.

L'Agenzia, dopo aver richiamato il **punto 1)** della [circolare n. 412088 del 03.12.2018](#) del Ministero dello Sviluppo Economico, che specifica che il suddetto **deposito** può essere effettuato anche **successivamente allo svolgimento delle attività formative**, ma comunque **entro la data del 31 dicembre 2018**, precisa che **l'invio dei contratti all'Ispettorato del lavoro competente costituisce "una condizione di ammissibilità al beneficio"**, ma non è idoneo a incidere sull'individuazione del termine a partire dal quale decorre l'agevolazione.

Di conseguenza, il **credito d'imposta** in esame spetta, in relazione ai costi ammissibili, **per l'intero periodo di imposta**, a prescindere dalla data in cui tale adempimento è posto in essere, purché il **deposito** dei relativi **contratti** sia effettuato **nel termine del periodo d'imposta di riferimento**.

Seminario di specializzazione

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO: REGOLE GENERALI E ASPETTI PRATICI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)